

Regolamento Nucleo di Valutazione di Ateneo

(emanato con decreto rettorale n. 31 del 19 dicembre 2013)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo (d'ora in avanti NVA), costituito ai sensi dell'art. 5 comma 22 della Legge n. 537/1993, dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 370/1999, dell'art. 2 comma 1 punti q) ed r) della Legge 240/2010 e dell'art. 25 dello Statuto.

Articolo 2 - Composizione, nomina e durata

- 1. Il NVA è formato da 2 studenti eletti a suffragio universale dagli appartenenti alla categoria e 4 esperti esterni all'istituzione, di elevata qualificazione professionale anche nell'ambito della valutazione delle istituzioni universitarie, il cui curriculum è pubblicato sul sito di UNICAM.
- 2. I componenti del NVA eleggono al loro interno un Coordinatore che assume le funzioni di Presidente del NVA. Il Presidente partecipa con funzione consultiva alle sedute del Senato Accademico, dell'Assemblea delle Rappresentanze, del Comitato Unico di garanzia e del Comitato dei sostenitori.
- 3. Gli esperti esterni componenti del NVA sono nominati dall'Assemblea delle Rappresentanze secondo la seguente procedura:
 - a) sul sito web dell'Ateneo viene pubblicato, sei mesi prima del termine del mandato, un invito ai soggetti interessati a presentare, entro un termine di almeno 30 giorni, domanda con allegato il curriculum da cui risultino gli elementi di qualificazione indicati nell'art. 25 dello Statuto;
 - b) la domanda e gli allegati sono valutati da un'apposita commissione, formata secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea delle Rappresentanze, che, dopo aver escluso i candidati non in regola con i requisiti richiesti, formula una proposta selezionando, se sono presenti candidati in numero superiore, una rosa di otto nominativi, da sottoporre all'Assemblea delle Rappresentanze;
 - c) l'Assemblea delle Rappresentanze seleziona quattro nominativi dalla rosa proposta, attraverso una procedura che prevede la preventiva messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea di tutti i curricula dei candidati in regola con i requisiti, la presentazione della proposta da parte del Presidente con la descrizione dei criteri utilizzati per la definizione della rosa, la successiva espressione di un voto segreto da parte dei componenti dell'Assemblea.
 - d) I quattro nominativi che ricevono il maggior numero di consensi risultano designati a far parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. In caso di parità di voti si tiene conto in primo luogo dell'equilibrio di genere, altrimenti viene designato il candidato anagraficamente più giovane.
 - e) In caso di dimissioni o di decadenza entro il secondo anno dalla data di designazione gli esperti esterni vengono sostituiti dal primo dei non designati nella votazione dall'Assemblea delle rappresentanze. A partire dal terzo anno le eventuali sostituzioni avvengono tramite ripetizione della procedura di nomina.
- 4. La selezione dei componenti del Nucleo di Valutazione non ha carattere concorsuale. Il curriculum degli esperti designati a far parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo è reso pubblico nel sito internet di UNICAM.
- 5. Il NVA viene costituito con Decreto del Rettore e dura in carica sino al completamento del mandato dell' Assemblea delle Rappresentanze che lo ha nominato. Gli studenti eletti durano in carica 2 anni e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti.



Art. 3 - Incompatibilità, decadenza, revoca e dimissioni

- 1. La carica di componente del NVA è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture di ricerca e formazione o di valutazione dell'Ateneo e con la posizione di componente degli organi di governo, di controllo e della dirigenza amministrativa dell'Ateneo.
- 2. I membri del NVA nel corso del loro incarico e nei successivi 3 anni non possono intraprendere rapporti commerciali e/o di prestazioni professionale o di consulenza con l'Università di Camerino.
- 3. Il NVA può essere revocato dal Rettore, su proposta o comunque previa acquisizione del parere favorevole dell'Assemblea delle Rappresentanze, e con apposito decreto adequatamente motivato.
- 4. I membri del NVA possono essere revocati con Decreto del Rettore, su segnalazione del Presidente del NVA nel caso di mancata partecipazione non giustificata a due sedute consecutive o nei casi di insorgenza di incompatibilità di cui al comma 1 e 2 del presente articolo o comunque con motivato provvedimento rettorale.
- 5. Le dimissioni del NVA o dei suoi componenti, adeguatamente motivate, devono essere inoltrate al Presidente dell'Assemblea delle Rappresentanze e per conoscenza al Rettore e al Direttore Generale.

Articolo 4 - Compiti ed attività

1. Il NVA svolge in autonomia tutte le attività previste per gli organismi interni di valutazione degli enti pubblici dalle specifiche leggi e disposizioni vigenti; svolge in particolare i seguenti compiti: valutazione e controllo strategico delle performance organizzative e del personale; valutazione della ricerca e della didattica; valutazione dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa

2. II NVA inoltre:

- a. determina i parametri di riferimento per il monitoraggio e la valutazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto di quanto predefinito dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario (ANVUR) e delle direttive emanate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR);
- b. esprime giudizi e formula pareri agli Organi di governo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento;
- c. può far pervenire agli Organi di governo suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari;
- d. può svolgere particolari attività o specifiche indagini, di propria iniziativa o esplicitamente richieste dagli Organi di governo per l'espletamento delle loro funzioni, mettendo a disposizione le proprie competenze.
- 3. Il Nucleo predispone le valutazioni sulle iniziative didattiche e di ricerca e quelle organizzative secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Tutta la documentazione necessaria per poter effettuare le valutazioni tecniche deve pervenire al Nucleo entro i termini prestabiliti dallo stesso NVA. In caso contrario, nel caso cioè la documentazione necessaria pervenga al NVA in ritardo o incompleta, il NVA non può ritenersi responsabile del mancato rispetto di scadenze e/o prescrizioni nelle quali incorra UNICAM.
- 4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo presenta i risultati della propria attività agli organi di governo di UNICAM ogniqualvolta ne ricorra la necessità e comunque almeno una volta l'anno relaziona sulle sue attività al Rettore e al Senato Accademico.

Articolo 5 - Organizzazione e funzionamento

- 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale delle Aree tecnico amministrative competenti per materia. Almeno una unità di personale deve essere adibita prioritariamente al supporto del Nucleo, svolgendo anche il ruolo di Segretario verbalizzante delle riunioni.
- 2. Nello svolgimento di compiti specifici, il Nucleo di Valutazione può avvalersi della collaborazione di specialisti esterni al Nucleo stesso.



3. Per le sue attività il Nucleo di Valutazione si avvale di una dotazione finanziaria assegnata annualmente dall'Ateneo nel budget dell'ufficio/Area di supporto. In aggiunta il Nucleo di Valutazione si avvale di quanto eventualmente assegnato dal MIUR per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Articolo 6 - Il Presidente

- 1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Nucleo, rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Ateneo, con l'Amministrazione, con l'ANVUR ed il MIUR, con tutti i soggetti istituzionali pubblici e privati.
- 2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, con il voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti del NVA.

Articolo 7 - Accesso alle informazioni

- 1. Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Università garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alla conoscenza tempestiva di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
- 2. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Università, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Art. 8 (Diritti e doveri dei componenti)

- I componenti del Nucleo hanno il dovere di partecipare con assiduità e regolarità alle riunioni ed alle attività del Nucleo.
- 2. L'eventuale impossibilità a partecipare alle riunioni, adeguatamente motivata, deve essere comunicata con la maggiore tempestività possibile, di norma almeno 2 giorni prima della data fissata.
- 3. I membri del Nucleo hanno il dovere di riservatezza sulle conoscenze acquisite tramite le indagini e le attività intraprese durante il loro mandato sia personalmente che collegialmente.
- 4. L'Ateneo corrisponde ai 4 esperti esterni componenti del Nucleo un compenso, in termini di indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. Ai rappresentanti degli studenti viene corrisposto trattamento analogo a quello previsto per gli studenti componenti il CdA.
- 5. L'Ateneo rimborsa ai componenti del Nucleo le spese sostenute per partecipare alle riunioni e per effettuare missioni connesse al loro incarico.

Articolo 9 - Convocazione e svolgimento delle sedute

- 1. Il Nucleo è convocato e presieduto dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle sedute. Il Nucleo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica.
- 2. L'invio della convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta. Il Presidente può, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con preavviso inferiore, comunque almeno di 48 ore, accertandosi della possibilità di intervento dei componenti.
- 3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
- 4. Le adunanze del Nucleo di norma non sono pubbliche, tuttavia per la discussione di particolari argomenti il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni.
- 5. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente anagraficamente più anziano.



- Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale può essere approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Estratti dei verbali sono comunicati alle strutture interessate.
- 2. I pareri di minoranza e le loro motivazioni sono esplicitati nei verbali su richiesta degli interessati.
- 3. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

Articolo 11 - Modifiche del Regolamento

- 1. Le proposte di modifica al presente regolamento, predisposte dal NVA, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti e successivamente inviate al Senato Accademico per la loro approvazione.
- 2. Il Senato Accademico delibera eventuali modifiche al presente Regolamento acquisito il parere del CdA, del NVA e dell'Assemblea delle Rappresentanze.
- 3. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, dello Statuto, le modifiche al regolamento sono emanate, previa verifica della loro conformità allo Statuto e alla legge, con decreto del Rettore, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione e sono immediatamente rese pubbliche mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo